

N. 2130

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LAURO.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1997

Norme per lo svolgimento della funzione amministrativa dei
beni del demanio marittimo delegata alle regioni ai sensi
dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616

ONOREVOLI SENATORI. - Con questa legge quadro si sottopone alla vostra attenzione un'organica applicazione dell'articolo 59 del Ddecreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale si delega alle Regioni la funzione amministrativa in materia di demanio marittimo per utilizzazioni di carattere turistico e ricreativo.

Si pone anzitutto in particolare evidenza che la funzione amministrativa dei beni demaniali marittimi dello Stato, che viene affidata alle regioni, ha costituito e costituirà un fattore fondamentale per lo sviluppo del turismo nazionale ed estero che nel settore balneare ha sempre trovato una delle maggiori attrattive.

La possibilità, data soltanto ora alle Regioni con la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di estendere la propria politica turistica su questi importantissimi beni, deve essere intesa nel senso di assicurare, per il futuro, attraverso un attento e oculato raccordo con tutto il territorio regionale, un più ampio sostegno ed anche un più efficiente controllo delle attività turistiche, ricreative e soprattutto balneari.

Essenziale, tuttavia, appare la necessità che la funzione amministrativa del demanio marittimo sia svolta da parte di tutte le Regioni in maniera uniforme, coordinata ed omogenea su tutto il territorio litoraneo nazionale per non creare situazioni di forte disparità di regolamentazione, con gravi ripercussioni in un settore economico molto delicato sia dal punto di vista della produzione dell'offerta turistica e sia della creazione di posti di lavoro.

Questo, in sintesi, lo spirito della proposta di una organica legge quadro nazionale la quale, fissati alcuni principi e criteri generali per l'uniforme gestione dei beni del demanio marittimo utilizzato per finalità

turistiche e ricreative, lasci poi alle singole Regioni la possibilità di attuare, con proprie leggi, regolamenti interni e pianificazioni del litorale marittimo la conduzione amministrativa delle funzioni delegate.

Finalità di rilievo della proposta di legge quadro è quella di riordinare e dare una esposizione quanto più organica e trasparente possibile dell'intera normativa in materia di amministrazione del demanio marittimo.

Il codice della navigazione, ormai superato, per cinquanta anni ha costituito una precisa e coordinata fonte legislativa di riferimento che ha permesso, sia pure in limitati confini, la crescita e lo sviluppo del settore turistico balneare.

Questa nuova legge, che cancella o sostituisce la molteplicità dei confusi interventi normativi degli ultimi anni, viene presentata con l'intento di disciplinare con una moderna visione del turismo balneare e con procedure snelle e di semplice applicazione, l'uso dei beni del demanio marittimo turistico e, conseguentemente, di sostenere l'imprenditorialità delle aziende che per mezzo di tali beni producono la qualificata offerta turistica e creano molteplici posti di qualificato lavoro.

Anche la recente legge 4 dicembre 1993 n. 494, a causa del faticoso e travagliato iter parlamentare che ha preceduto la sua emanazione (basti osservarne la numerazione degli articoli), si è rivelata, soprattutto in sede di conferenza permanente fra Stato e Regioni, inadeguata e carente a dare carattere di organicità e uniformità alla materia, con ciò rendendo necessario un riordino ed una revisione della stessa per conseguire tali finalità.

Essa, tra l'altro, disciplina, in alcune sue parti, anche l'utilizzazione di beni demania-

li che non rientrano nella delega alle Regioni e, pertanto, appare opportuno che tale materia rimanga separata da una normativa specifica per i beni del demanio marittimo per usi turistici.

Si illustrano ora, articolo per articolo, i principali indirizzi e criteri che si propongono a base della proposta di nuova legge quadro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'utilizzazione dei beni del demanio marittimo di cui all'articolo 28 del codice della navigazione è finalizzata, oltre ad assicurare i pubblici usi del mare, anche allo svolgimento delle molteplici attività turistico-balneari e ricreative che si estrinsecano sul demanio marittimo in regime di concessione.

2. Ferma restando la competenza dell'Autorità Marittima per il rilascio di concessioni demaniali marittime utilizzate per il soddisfacimento di servizi pubblici ed attività produttive in ambito portuale, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del codice della navigazione, compete alle Regioni la gestione del regime concessorio attinente all'uso del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative e che si estrinseca attraverso la realizzazione e l'esercizio delle seguenti attività:

- a) complessi balneari con annesse attività complementari e di supporto;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- c) rivendita generi di monopolio e giornali;
- d) noleggio e locazione di imbarcazioni e natanti da diporto;
- e) attività ricreative e sportive;
- f) strutture ricettive anche all'aria aperta;
- g) esercizi commerciali complementari alle attività turistiche e ricreative;
- h) servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibili con le attività turistiche e ricreative.

3. Le concessioni di cui al comma 2, indipendentemente dalla natura o dal tipo delle strutture destinate allo svolgimento delle at-

tività turistiche e ricreative o ad esse complementari, hanno durata di dieci anni e sono assentite con licenza di cui all'articolo 8 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione; possono comunque avere durata diversa su richiesta motivata degli interessati.

4. concessioni di beni demaniali marittimi per utilizzazioni a carattere turistico e ricreativo possono essere rilasciate esclusivamente ad operatori che siano iscritti negli albi professionali, previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono esentati dalla iscrizione i titolari di concessioni in corso di validità alla entrata in vigore della presente legge, anche in occasione delle loro rinnovazioni, nonché gli enti pubblici o gli enti o associazioni morali che non perseguono fini di lucro.

5. Le funzioni amministrative delegate alle Regioni a norma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche o ricreative sulle aree di demanio marittimo e delle sue pertinenze, vengono esercitate in osservanza alle disposizioni contenute nel titolo secondo, capo primo del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494, nella presente legge e nella altre norme vigenti in materia.

Art. 2.

1. In attuazione del disposto del primo comma dell'articolo 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, le Regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono delegate a svolgere le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo escluse dagli elenchi di cui al decreto del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995. Le Regioni provvedono al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di

cui al citato articolo 59 e in attuazione della presente legge.

2. Così come disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, le Regioni predispongono ed approvano un piano di indirizzo e coordinamento per l'utilizzazione delle aree demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo tenendo conto della ubicazione e del dimensionamento delle strutture ed infrastrutture turistiche oggi esistenti sugli arenili, dopo aver acquisito con conferenza di servizi, di cui al successivo articolo 5 della presente legge, i pareri motivati dei Capi di compartimento marittimo, dei sindaci dei comuni costieri interessati e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali. Al fine di un coordinato e qualificato sviluppo delle attività turistiche e ricreative lungo tutto il litorale, non potranno essere assentite nuove concessioni demaniali marittime per le suddette attività fino a quando non saranno stati approvati i piani regionali di utilizzazione delle aree del demanio marittimo. Gli enti competenti potranno rilasciare le concessioni esclusivamente per quelle domande presentate anteriormente alla data del 1° dicembre 1995 e sulle quali sia già stata avviata e conclusa la regolare istruttoria.

3. È consentito, in attesa della predisposizione ed approvazione del piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime e loro pertinenze, il rilascio di concessioni in ampliamento di quelle esistenti per necessarie modificazioni strutturali nell'ambito delle concessioni stesse, ovvero di autorizzazioni per il noleggio delle attrezzature balneari. Il rilascio, seppure a titolo meramente provvisorio, è subordinato al motivato parere dei soggetti di cui al punto 2 del presente articolo.

Art. 3.

1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le presenti disposizioni,

sono determinati, a decorrere dal 1 giugno 1997 decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) per le nuove concessioni e per le rinnovazioni assentite in aree demaniali marittime di cui al comma precedente, il canone, per metro quadrato di superficie e per anno, può raggiungere il limite di otto volte il canone minimo normale per metro quadrato, stabilito dall'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

b) il canone minimo annuo, a titolo di riconoscimento della demanialità del bene, non potrà comunque essere inferiore a quello stabilito per le concessioni aventi una superficie di mille metri quadrati;

c) con il decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a graduare le misure dei canoni di cui alla precedente lettera *a)* e successiva lettera *d)*, per scaglioni di aree concessa superiore ai mille metri quadrati applicando percentuali di riduzione entro i seguenti limiti:

I) per i primi 1.000 metri quadrati, lire 3.200 al metro quadrato, qualunque sia l'estensione della concessione;

II) da 1.001 metri quadrati a 2.000 metri quadrati, riduzione fino ad un minimo del 20 per cento della misura base di cui al precedente comma I);

III) da 2.001 metri quadrati fino a 5.000 metri quadrati, ulteriore riduzione fino ad un minimo del 16 per cento della misura di cui al precedente comma II);

IV) da 5.001 metri quadrati fino a 10.000 metri quadrati, ulteriore riduzione fino ad un minimo del 16 per cento della misura di cui al precedente comma III);

V) oltre i 10.001 metri quadrati, ulteriore riduzione fino ad un minimo del 16% della misura di cui al precedente comma IV).

d) per le concessioni per uso turistico-ricreativo di pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del codice della navigazione, la misura del canone annuo, per metro quadrato di superficie occupata, è pari al doppio delle misure massime fissate con i criteri di cui alle lettere a) e b);

e) per ogni metro quadrato di mare territoriale la misura del canone è fissata in:

f) lire 800 per specchi acquei destinati a punti di ormeggio nautici;

g) lire 1.000 per specchi acquei destinati ad approdi turistici anche per navi da diporto;

h) riduzione della misura del canone di cui alla lettera a) alla metà qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza, con esclusione dell'uso delle attrezzature balneari;

i) riduzione della misura del canone di cui alla lettera a) alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte del Capo di compartimento marittimo competente per territorio;

j) riduzione fino ad un quarto della misura del canone di cui alla lettera a) ove gravante su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico;

k) riduzione della misura del canone di cui alla lettera a) fino alla metà nel caso in cui il concessionario assume l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare, anche in sede di rinnovo della concessione, lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonchè nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione;

l) riduzione fino alla metà della misura del canone di cui alla lettera a) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività stagionale che non esclude l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

m) determinazione di un ammontare pari a un decimo della misura del canone di cui alla lettera a) per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e dell'articolo 37 del Regolamento marittimo;

n) riduzione in misura pari alla metà del canone di cui alla lettera a) per le concessioni demaniali marittime assentite a società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali riconosciute;

o) applicazione di un canone per metro quadrato nella misura di quelli previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 595, del 15 novembre 1995, relativo al Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime e specchi acquei asserviti ad attività turistiche e ricreative la cui utilizzazione sia esclusivamente vincolata al mantenimento del verde o del verde attrezzato ed alla tutela e conservazione dell'ambiente, della flora e della fauna ittica locale.

2. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime per fini turistico-ricreativi, indipendentemente dalla loro durata, ancorchè pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangono oltre la durata dell'utilizzazione stessa. In presenza di concessioni cumulative multi aziendali, il canone deve essere calcolato sulla sommatoria dei canoni riferiti alle aree gestite dalle singole aziende.

3. I canoni vanno corrisposti dai concessionari in rate annuali anticipate.

4. A decorrere dal 1° giugno 1997, alle Regioni è devoluto il sessanta per cento del gettito complessivo dei canoni di cui al presente articolo, corrisposti annualmente e riscossi dagli uffici del registro territorialmente competenti per ciascuna Regione. La quota parte di canone spettante alle Regioni è introitata e scorporata dal canone complessivo corrisposto dal concessionario e devoluto alle Regioni dagli uffici competen-

ti alla riscossione del canone stesso. Di conseguenza, cessano di avere efficacia nei confronti delle concessioni demaniali oggetto della presente legge, a decorrere dall'1 gennaio 1997, le disposizioni contenute nella legge 16 maggio 1978, n. 281.

5 - I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente tra Stato e Regioni, sulla base ed in misura non superiore della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

Art. 4.

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge, le Regioni, in via transitoria e fino alla completa funzionalità degli uffici regionali a ciò predisposti, nell'esercizio delle funzioni delegate, possono avvalersi del disposto di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

2. Le Regioni provvedono autonomamente, con propri provvedimenti, ad istituire appositi uffici turistici del demanio marittimo con attribuzioni di indirizzo, programmazione e di amministrazione in attuazione della presente legge. Durante il periodo di transizione, uno o più ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, o dipendenti civili sempre delle capitanerie di porto, su specifica richiesta della Regione, potrà essere distaccato presso l'Ufficio turistico regionale con compiti di raccordo con gli uffici marittimi periferici.

3. Per il rilascio delle nuove concessioni, per le rinnovazioni e modificazioni di quelle in corso di validità, nonché per tutti gli atti amministrativi correlati, nell'ambito di quelle indicate nei commi 1 e 3 dell'articolo 1 della presente legge, le Regioni si avvalgono della collaborazione delle capitanerie di porto e degli uffici da esse

dipendenti, come previsto dal successivo comma 4 del presente articolo.

4. Ai fini di cui al comma 1 e 3 del presente articolo, i capi di compartimento possono provvedere direttamente, su esplicito incarico della Regione, dandone di volta in volta comunicazione alla Regione stessa, al rilascio ed al rinnovo delle concessioni indicate dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, in conformità delle leggi e dei regolamenti statali e regionali e in piena aderenza alle indicazioni di cui ai piani regionali di indirizzo, di coordinamento e di sviluppo turistico e ricreativo delle aree demaniali marittime previsti dal comma 2, dell'articolo 2, della presente legge.

5. Al rilascio di concessioni di durata superiore ai dieci anni e che importano strutture ed impianti di difficile rimozione, Provvede direttamente la Regione attraverso i propri uffici amministrativi istituiti presso il competente assessorato, con le modalità di cui all'articolo seguente, avvalendosi, per l'iter istruttorio, delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti.

Art. 5.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, e del comma 5, dell'articolo 4, della presente legge, ciascuna Regione istituisce una conferenza di servizi, cui partecipano oltre ai rappresentanti degli enti ed organizzazioni indicati nel comma 2, dell'articolo 2, i rappresentanti degli altri enti territorialmente competenti in materia.

2. Ciascun rappresentante di cui al comma 1, può farsi rappresentare nella conferenza di servizi da altra persona appartenente allo stesso Ente. Il parere espresso da ciascun membro, viene assunto a verbale come parere obbligatorio, definitivo e vincolante dell'ente o dell'organizzazione di appartenenza ed è valido ai fini dell'acquisizione del parere occorrente al completamento dell'istruttoria per ciascun provvedimento di concessione.

3. La Conferenza di servizi ha il compito di:

a) esprimere pareri, suggerimenti, indirizzi sulla conformità delle richieste di concessione ai piani regionali di utilizzazione turistica delle aree del demanio marittimo, anche ai fini urbanistici ed ambientali.

b) esprimere pareri motivati in merito al rilascio, al diniego, alle rinnovazioni o alle modificazioni di concessioni di durata superiore ai dieci anni, nonché su tutte le questioni che interessano le concessioni e le utilizzazioni demaniali turistiche, sull'anticipata occupazione di zone demaniali di cui all'articolo 38 del codice della navigazione, oltre che sui ricorsi/reclami proposti al Presidente della giunta regionale avverso le decisioni adottate nello svolgimento delle attribuzioni conferite ai Capi di compartimento marittimo o ad altri enti subdelegati;

c) esprimere ogni altro parere che le venga richiesto dagli organi regionali in ordine all'esercizio della specifica delega;

d) i pareri espressi da ciascun membro in sede di conferenza, integrano e sostituiscono, ad ogni effetto, gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti dalle altre leggi dello Stato e regionali;

e) nel caso di mancata partecipazione delle amministrazioni, organizzazioni od enti competenti regolarmente invitati, ovvero di partecipazione tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere validamente il proprio parere, ovvero in caso di mancata espressione di motivato parere, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dell'articolo 542 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione;

f) la conferenza deve riunirsi con frequenza periodica quadrimestrale, salvo casi di maggiore frequenza dovuti a particolari esigenze;

g) qualora per l'approvazione di determinati argomenti occorra l'unanimità e questa non venga raggiunta, le relative decisioni possono essere assunte dal Presidente della giunta regionale previa deliberazione della Giunta. Tali decisioni hanno il medesimo effetto giuridico delle decisioni assun-

te all'unanimità in sede di Conferenza di servizi.

Art. 6.

1. Le aree demaniali marittime e le loro pertinenze, oggetto della delega di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 1977 e della presente legge, sono sottoposte al vincolo della destinazione ed utilizzazione turistica e ricreativa.

2. Il concessionario è considerato consegnatario dei beni demaniali che costituiscono oggetto della concessione. Le costruzioni inamovibili che vengono realizzate dal concessionario sulle aree demaniali, ancorchè autorizzate, restano di proprietà dello Stato assumendo il concessionario la figura del superficiario.

3. Le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma, lettere *d)* e *e)*, dell'articolo 5 della presente legge, si applicano anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, allorchè opere ed interventi da effettuarsi sulle aree e pertinenze di cui al primo comma del precedente articolo 5, riguardino l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione ed il funzionamento dei servizi igienici, di pronto soccorso e, quindi, impianti e servizi attinenti alla tipologia, alla natura ed alla funzionalità stessa delle attività turistiche (ricettive, balneari, di ristoro o ricreative) per cui viene assentita la concessione. Tutto ciò insieme ad ogni altra opera necessaria alla realizzazione di interventi e servizi prescritti da leggi speciali a protezione o ad uso esclusivo dei dipendenti delle singole aziende. Sempre che il tutto sia realizzabile con impiego di materiali leggeri, prefabbricati, di facile rimozione, di adeguate dimensioni e che non alterino in modo apprezzabile e permanente lo stato dei luoghi. Eventuali deroghe, approvate dalla Conferenza di cui al precedente art. 5, assumono piena validità solo dopo la definitiva ulteriore approvazione da parte degli organi competenti per le rispettive materie.

Art. 7.

1. Entro novanta giori dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, le Regioni provvedono ad emanare un proprio regolamento per l'organizzazione e la gestione della funzione delegata per l'amministrazione delle aree demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, il Comando generale delle capitanerie di porto dispone per la istituzione, presso ciascun compartimento marittimo, di un ufficio per il demanio turistico in collegamento funzionale con il competente ufficio regionale, nonchè alla istituzione di una commissione, operante in termini di conferenza di servizi, con compiti e finalità analoghe, per la parte di competenza, a quelli indicati nell'articolo 5 della presente legge.

Art. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 7, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, è così modificato:

«1. Le autorità portuali, nella determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime per scopi turistico-ricreativo non potranno applicare misure diverse da quelle stabilite dalla presente legge per aree contigue e concesse allo stesso fine dalle competenti autorità regionali».

Art. 9.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«1. Qualora non ricorrano i requisiti di cui al primo comma, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime è data preferenza alle richieste che importino attrezzature od impianti di facile rimozione.

2. In sede di rinnovo è comunque data preferenza rispetto a nuove istanze, alle precedenti concessioni rilasciate, per qualsiasi durata e tipologia, nella loro originaria dimensione e nel rispetto delle strutture esistenti.

3. Qualora non ricorrano le ragioni di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata».

2. L'articolo 45-*bis* del codice della navigazione, è sostituito dal seguente:

«Art. 45-*bis*. - (*Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione*). -

1. Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

2. La gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione può altresì essere affidata dal concessionario ad altri soggetti, dandone comunicazione scritta all'autorità concedente.

3. Il concessionario che intende cessare l'attività della propria azienda prima della scadenza della concessione, può trasferirla ad altri soggetti, aventi i necessari requisiti, unitamente alla titolarità della concessione, per la rimanente durata prevista dal titolo, con osservanza di quanto previsto dall'articolo 46 del codice della navigazione».

3. Il secondo comma dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione è così modificato:

«2. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso od alla natura della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione si intende autorizzata previa comunicazione scritta all'autorità che ha approvato l'atto di concessione, qualora decorso trenta giorni non intervenga parere contrario dell'autorità concedente».

Art. 10.

1. I compiti di polizia sui beni demaniali marittimi, ancorchè utilizzati per fini turistici o ricreativi, sono svolti dal corpo delle capitanerie di porto e dagli altri corpi civili e militari di polizia a ciò espressamente delegati. Ogni norma in contrasto o incompatibile con la presente legge è abrogata.